

Quella indennità, che dev'esser pagata in misura doppia, non vorrei che andasse tutta così all'operaio, perchè non sarebbe giusto; ma vorrei che la parte raddoppiata andasse piuttosto a beneficio di quel certo fondo, di cui all'articolo 27, che ha quelle provvide destinazioni di cui parleremo in seguito, e nel quale, con un piccolo emendamento, potremo stabilire precisamente la destinazione di questa doppia indennità. L'operaio prenda quello che avrebbe dovuto prendere; il di più che non avrebbe preso, qualora l'industriale non avesse mancato al suo dovere ed ha vero carattere di emenda, vada con tutte le altre somme riscosse per le contravvenzioni a questa legge, e quindi a beneficio non di un solo ma di tutta la classe operaia, a quel fondo sociale di cui si parla nell'articolo 27.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

Daneo Edoardo. Ho chiesto di parlare unicamente per fare alcune riserve intorno a quanto ha detto testè l'onorevole Ferrero di Cambiano.

L'operaio, egli dice, prenda ciò che deve prendere. Ma io lo prego di considerare che, avverandosi il caso che questo articolo prevede, l'operaio si trova in una condizione molto diversa. Quando è davanti a un istituto assicuratore, sa di prendere con sicurezza la sua indennità; quando invece è davanti a un capomastro, a un capo cottimista o a un appaltatore, affronta tutte le evenienze del rischio che può anche risolversi in una vera insolvenza. Quindi è giusto che se in quel caso non c'è stata l'assicurazione coi suoi vantaggi, abbia quello di un pagamento doppio, perchè egli rischia di non riceverne alcuno. Ora perchè vuole l'onorevole Ferrero che il premio del rischio vada a vantaggio dell'istituto là da venire? Se l'operaio corre il rischio, mi pare giusto che abbia anche il vantaggio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tozzi.

Tozzi. Desidero una spiegazione dall'onorevole ministro e dal relatore. L'articolo 23 nella prima parte comprende quattro ipotesi: quella di chi non adempie all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito; quella di chi, scaduta la polizza, non la rinnova; l'altra di chi non la completa quando è aumentato il numero degli operai; e l'ultima di chi ha dato motivo alla risoluzione del contratto. Di queste quattro ipotesi che dovrebbero por-

tare alle penalità di cui nella seconda parte dell'articolo, non c'è la sanzione penale che soltanto per tre di esse. Difatti leggendo il seguito dell'articolo trovo: « Sono puniti con un'ammenda di lire dieci per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione del contratto per i primi trenta giorni, e di lire cento per ogni giorno successivo, ecc. »

Ora per colui che dà motivo alla risoluzione del contratto qual'è la pena? Io non ne trovo alcuna: eppure il caso è più grave degli altri tre!

Secondo l'articolo come è formulato, non v'ha dubbio che la pena è applicabile, giusta sono venuto accennando, a quelli i quali non adempiono in tempo l'obbligo dell'assicurazione, o scaduta la polizza non la rinnovano e non la completano in corrispondenza dell'accrescimento del numero degli operai.

Risoluto che sia il contratto o dato motivo alla risoluzione del contratto, quale pena giuridicamente potrebbesi comminare?

Chimirri, relatore. Questa stessa.

Tozzi. Bisognerà dirlo, allora; perchè la legge punitiva, come m'insegna il relatore, non deve contemplare ipotesi che possono indursi per argomentazione, non deve dar luogo ad arbitrio, ma deve precisare, per quanto è possibile, il fatto che la viola e la pena che la reintegri.

Mettansi in correlazione le due parti dell'articolo, e si vedrà completamente scoperto quanto alla penalità il caso in cui può verificarsi la risoluzione del contratto.

Non vi può essere incertezza d'interpretazione in proposito; e ripetendo un'idea già accennata in quest'Aula, dirò essere desiderabile che le leggi sociali che concernono il miglioramento delle classi operaie non si presentino difficili e tali da richiedere, per intenderle, una sottile ermeneutica.

Che avverrà quando la stessa legge, nel caso in esame, con tutta precisione dice che la pena è applicabile per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, nel completamento o nella rinnovazione, e nulla accenna per la risoluzione? Qual magistrato, di fronte a tanta imprecisione potrebbe, pel fatto della risoluzione del contratto, condannare?

Io sarò lieto di avere dilucidazioni che colmino questo vuoto che riscontro nella compilazione dell'articolo.